

X 117 X
C A P O IV.

„ Art. 91. Non si darà sepoltura se non
„ precede l' autorizzazione dell' Ufficiale del-
„ lo Stato Civile, da rilasciarsi su Carta
„ semplice, e senza spesa. L' Ufficiale dello
„ Stato Civile non potrà accordarla se non
„ dopo che si sarà trasferito presso il defon-
„ to per assicurarsi della morte, e dopo il
„ trascorso di ore 24. dalla morte medesi-
„ ma, a riserva dei casi contemplati dai Re-
„ golamenti di Polizia.

„ Art. 94. In caso di morte negli Spedali
„ Militari Civili, od in altre Case Pubbli-
„ che, i Superiori, Direttori, Amministra-
„ tori, e Sopraintendenti di queste saranno
„ tenuti di darne l' avviso entro 24. ore all'
„ Ufficiale dello Stato Civile, il quale vi si
„ trasferirà per assicurarsi della morte, e
„ ne stenderà l' atto in conseguenza delle
„ dichiarazioni, che gli saranno state fatte
„ e delle informazioni, che avrà prese in con-
„ formità del precedente Articolo.

„ Nei detti Spedali, e nelle dette Ca-
„ se si terranno registri destinati ad inscri-
„ vere queste dichiarazioni, ed informazio-
„ ni.

„ Art. 95. Risultando segni, od indizj di
„ morte violenta, od essendovi luogo a so-
„ spettarla per altre circostanze, non si po-
„ trà seppellire il cadavere se non dopo,
„ che l' Ufficiale di Polizia assistito da un